

Proposta di legge: Disposizioni in materia di gestione del rischio di alluvioni e potenziamento della tutela dei corsi d'acqua. Abrogazione alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua). Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)

Indice

Capo I Disposizioni generali e definizioni

Art.1 - Oggetto

Art.2 - Definizioni

Art.3 - Tutela dei corsi d'acqua

Capo II Disposizioni relative alla gestione del rischio di alluvioni negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale

Art.4 - Gestione del rischio di alluvioni negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale

Art.5 - Opere per la gestione del rischio di alluvioni

Art.6 - Limitazioni per le aree soggette ad alluvioni frequenti o poco frequenti

Capo III - Disposizioni relative agli interventi edilizi

Art.7- Disposizioni relative agli interventi in aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti e da magnitudo molto severa o severa

Art.8- Disposizioni relative agli interventi in aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti e da magnitudo moderata

Art.9 - Disposizioni relative alle infrastrutture lineari o infrastrutture a rete

Art.10-Disposizioni relative agli interventi sul patrimonio edilizio esistente in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti

Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

Art.11- Disposizioni transitorie relative alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore delle presente legge

Art.12- Disposizioni transitorie per la classificazione delle aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti e per la magnitudo

Art.13- Verifiche dell'autorità idraulica nei procedimenti di competenza dei comuni

Art.14- Riesame delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvione e recepimento da parte degli strumenti urbanistici

Art.15- Modifiche alla l.r.80/2015

Art.16- Abrogazione

Art.17- Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Testo unico in materia ambientale);

Visto il decreto legge 30 dicembre 2008, n.208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, con la legge 27 febbraio 2009, n.13;

Visto il decreto legge 11 giugno 1998 n.180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania) e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n.219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) ;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n.53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme in materia di governo del territorio" in materia di indagini geologiche);

Considerato quanto segue:

1. A seguito del riordino istituzionale operato con la l.r. 22/2015 e del trasferimento dalle province alla Regione delle competenze relative alla tutela dei corsi d'acqua, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali di riferimento, si rende necessario disciplinare la gestione del rischio di alluvioni in relazione alle trasformazioni del territorio e alla tutela dei corsi d'acqua;

2. E' necessario chiarire che la gestione del rischio di alluvioni è l'insieme delle azioni volte a mitigare i danni conseguenti alle alluvioni, ed è attuata sia attraverso interventi tesi a ridurre la pericolosità, da intendersi come la frequenza con cui si manifesta l'evento alluvionale, e l'entità del fenomeno alluvionale, nonché la vulnerabilità dell'elemento soggetto ad allagamenti;

3. Al fine di salvaguardare la sicurezza idrogeologica del territorio è necessario disciplinare gli interventi edilizi ammissibili nelle aree demaniali nonché nella fascia di cui all'articolo 96, comma 1 lettera f) del r.d. 523/1904, prevedendo nelle aree demaniali e nella fascia di cui all'articolo 96, comma, lettera f) del r.d. 523/1904 il divieto di realizzazione di nuovi manufatti, fatta eccezione per

le opere ed interventi di natura idraulica e prevedendo che gli interventi edilizi ammissibili sui manufatti esistenti;

4. In ragione della *ratio* della disposizione di cui all'articolo 96, comma, lettera f) del r.d. 523/1904 che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha due principali scopi, da un lato, quello di tutelare la ragione pubblicistica dello sfruttamento delle acque demaniali e, dall'altro, quello di mantenere libero il deflusso delle acque scorrenti di fiumi, torrenti canali e scolatoi pubblici, è necessario prevedere una disciplina espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni;

5. Per quanto espresso al punto 4 del presente preambolo, al fine di ridurre il rischio idrogeologico e idraulico e di permettere l'accesso per una efficace manutenzione, alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua, è, altresì, necessario disciplinare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento, l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'articolo 96, comma 2, lettera f) , del r.d.523/1904 e nelle aree demaniali quali alvei, golene, sugli argini dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994);

6. Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, per cui: “fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (...)”, è necessario definire in tal senso le aree demaniali oggetto della presente legge;

7. Nelle aree non incluse nel demanio idrico comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio superiore di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico, sul patrimonio edilizio esistente, realizzato in assenza di titolo abilitativo e con verifica di compatibilità idraulica negativa, è necessario chiarire che non è ammesso alcun intervento se non la sua demolizione, in ottemperanza alla normativa statale e regionale in materia di abusi edilizi;

8. Nei casi di cui al punto 7, è necessario esplicitare che i comuni possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2015, n.221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) per procedere alle demolizioni di immobili abusivi;

9. Sul patrimonio edilizio esistente, legittimamente realizzato sotto il profilo edilizio ed idraulico, con autorizzazione idraulica oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'intervento, nelle aree del demanio idrico e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio superiore di sponda, è necessario chiarire che sono consentiti, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali, i soli interventi edilizi finalizzati alla conservazione e manutenzione dei manufatti esistenti, ritenendosi pertanto esclusi interventi quali quelli di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, interventi di sostituzione edilizia e quelli comportanti le addizioni volumetriche;

10. Oltre a quanto indicato al punto 9, al fine di assicurare la riduzione dell'esposizione al rischio delle persone, relativamente allo stesso patrimonio, è necessario vietare i frazionamenti ed mutamenti di destinazione d'uso comportanti la creazione di unità immobiliari con funzione residenziale o turistico-ricettiva o, comunque, adibite al pernottamento;

11. E' necessario chiarire che sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture esistenti, anche

qualora la verifica di compatibilità idraulica sia negativa, sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni che alterino la sagoma dell'edificio;

12. E' necessario esplicitare che le disposizioni di cui all'articolo 3 non si applicano alle opere, agli interventi e ai manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'articolo 137 della legge regionale 65/2014, previa verifica di compatibilità idraulica effettuata nell'ambito del rilascio della concessione demaniale ai sensi del regolamento approvato con d.p.g.r.60/R/2016, ove prevista, o dell'autorizzazione idraulica secondo le modalità di cui al regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della l.r.80/2015;

13. Relativamente alle opere, agli interventi e ai manufatti di cui al punto 12, è necessario stabilire che la verifica sia effettuata dall'autorità idraulica competente nel rilascio della concessione demaniale ai sensi del regolamento 60/R/2016 ove prevista, o dell'autorizzazione idraulica nei casi in cui non sia previsto il rilascio della concessione demaniale;

14. Al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e quello edilizio esistente, nonché le attività economiche connesse con le alluvioni, è necessario prevedere per i comuni l'obbligo di perseguire la gestione del rischio alluvioni quale condizione a cui debbono attenersi nel disciplinare gli usi e le trasformazioni del territorio attenendosi ai principi della direttiva 2007/60/CE, del d.lgs.49/2010, rispettivamente recepiti nei piani di gestione del rischio alluvioni a scala distrettuale;

15. è necessario chiarire che gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica procedono ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge anche secondo le modalità esplicitate nel regolamento di cui all'articolo 104 della l.r. 65/2014;

16. Per quanto concerne la pianificazione territoriale, è necessario esplicitare che la gestione del rischio alluvioni è perseguita rispetto allo scenario individuato dai Piani di gestione rischio alluvioni quale "scenario per alluvioni poco frequenti" associato ad evento alluvionale con tempo di ritorno di 200 anni;

17. Rispetto allo scenario di alluvioni poco frequenti, ai fini della gestione del rischio alluvioni, si chiarisce che è ammissibile il rischio medio, definito tale dal d.p.c.m. del 29 settembre 1998, al quale corrispondono danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudichino l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la funzionalità delle attività economiche;

18. E' indispensabile differenziare le opere necessarie per la gestione del rischio alluvioni, rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti, connesso alle trasformazioni urbanistico-edilizie, in funzione della frequenza di accadimento dei fenomeni alluvionali, valutata tramite la classe di pericolosità idraulica, ed in funzione dell'intensità del fenomeno idraulico, valutata tramite la combinazione del battente e della velocità della corrente;

19. In ottemperanza agli indirizzi del piano di gestione rischio alluvioni Appennino Settentrionale è necessario introdurre limitazioni per la realizzazione degli interventi nelle aree soggette ad alluvioni frequenti, non consentendo previsioni di nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Testo unico in materia ambientale) sottopassi e volumi interrati;

20. In ordine ad opere strategiche e rilevanti per la collettività, quali ospedali, scuole, università, sedi istituzionali di enti pubblici, è necessario stabilire limitazioni alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, relativamente alle aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti indipendentemente dalla magnitudo;
21. Relativamente ad aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti e da magnitudo molto severa o severa, è necessario stabilire che gli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica prescrivano prioritariamente opere idrauliche come condizione per la realizzazione degli interventi edilizi di nuova edificazione o di nuove opere pubbliche;
22. Relativamente ad aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti e da magnitudo moderata, è necessario stabilire che gli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali prescrivano almeno opere di autoprotezione degli elementi esposti come condizione per la realizzazione degli interventi;
23. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente è necessario disciplinare gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente distinguendo tra interventi su manufatti con piano di calpestio al di sopra del battente relativo allo scenario per alluvioni poco frequenti e manufatti con piano di calpestio al di sotto del battente;
24. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente, nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, in considerazione della tipologia di intervento, gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e ristrutturazione urbanistica, sono ammessi alle stesse condizioni degli interventi di nuova edificazione;
25. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, sui manufatti con piano di calpestio al di sopra del battente relativo allo scenario per alluvioni poco frequenti sono da ammettere tutti gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, qualora previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica nel rispetto della legislazione di riferimento;
26. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, sui manufatti con piano di calpestio al di sotto del battente relativo allo scenario per alluvioni poco frequenti è necessario distinguere gli interventi edilizi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, in relazione alla magnitudo del fenomeno idraulico, prevedendo interventi di adeguamento quali azioni di difesa locale qualora gli interventi modificano le pareti esterne del manufatto, direttamente interessate dal fenomeno alluvionale relativo allo scenario per alluvioni poco frequenti;
27. Relativamente all'autorizzazione idraulica è necessario definire che la stessa è rilasciata dall'autorità competente previa verifica della compatibilità idraulica nel rispetto della normativa statale e regionale vigente nonché nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge;
28. E' necessario chiarire che nei procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi, ivi compresi quelli in sanatoria, di competenza dei comuni relativamente alle aree demaniali oggetto di concessione nonché nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio superiore di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r.79/2012, l'autorità idraulica competente rilascia l'autorizzazione idraulica, previa verifica della compatibilità idraulica nel rispetto della normativa vigente in materia;
29. Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";

30. E' necessario garantire un adeguato termine per l'entrata in vigore della presente legge stabilendo che la stessa entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Capo I Disposizioni generali e definizioni

Art.1 Oggetto

1. Nel rispetto della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e della normativa statale di riferimento, la Regione, al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni, mitigare i fenomeni di esondazione e dissesto idrogeologico, disciplina la gestione del rischio alluvioni in relazione alle trasformazioni del territorio e la tutela dei corsi d'acqua.

Art.2 Definizioni

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale di riferimento, ai fini della presente legge s'intende:

a) “alluvioni”: gli allagamenti temporanei di aree causati dall'esondazione dei corsi d'acqua;

a1) “alluvioni frequenti”: lo scenario di cui all'articolo 6 comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), come individuato negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e comunque con probabilità di accadimento non inferiore a trenta anni;

a2) “alluvioni poco frequenti”: lo scenario di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del d.lgs 49/2010, come individuato negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della dir. 2007/60/CE, e comunque con probabilità di accadimento non inferiore a duecento anni;

b) “pericolosità da alluvione”: la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato;

c) “aree a pericolosità per alluvioni frequenti”: le aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della dir. 2007/60/CE come aree a pericolosità per alluvioni frequenti o a pericolosità per alluvioni elevata;

d) “aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti”: le aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della dir. 2007/60/CE come aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti o a pericolosità per alluvioni media;

e) “battente”: l'altezza della lama d'acqua in una determinata area associata allo scenario relativo alle alluvioni poco frequenti;

f) “gestione del rischio di alluvioni”: le azioni e le misure volte a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni;

- g) “magnitudo idraulica”: la combinazione del battente e della velocità della corrente in una determinata area, associata allo scenario relativo alle alluvioni poco frequenti;
- g1) “magnitudo idraulica moderata”: valori di battente inferiore o uguale a 0,5 metri e velocità inferiore o uguale a 1 metro per secondo (m/s). Nei casi in cui la velocità non sia determinata, battente uguale o inferiori a 0,3 metri;
- g2) “magnitudo idraulica severa”: valori di battente inferiore o uguale a 0,5 metri e velocità superiore a 1 metro per secondo (m/s) oppure battente superiore a 0,5 metri e inferiore o uguale a 1 metro e velocità inferiore o uguale a 1 metro per secondo (m/s). Nei casi in cui la velocità non sia determinata, battente superiore a 0,3 metri e inferiore o uguale a 0,5 metri;
- g3) “magnitudo idraulica molto severa”: battente superiore a 0,5 metri e inferiore o uguale a 1 metro e velocità superiore a 1 metro per secondo (m/s) oppure battente superiore a 1 metro. Nei casi in cui la velocità non sia determinata battenti superiori a 0,5 metri;
- h) “rischio di alluvioni”: la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche derivanti da tale evento;
- i) “vulnerabilità”: la suscettibilità dell'elemento esposto a subire danni per effetto dell'evento alluvionale;
- l) “rischio medio R2”, definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 11 giugno 1998 n.180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267 come il rischio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la funzionalità delle attività economiche;
- m) “opere di autoprotezione ”: opere la cui funzione è quella di ridurre la vulnerabilità degli elementi esposti all'evento alluvionale, conseguendo la classe di rischio medio, mediante la realizzazione del piano di calpestio ad una quota superiore al battente con un relativo franco di sicurezza;
- o) “opere idrauliche”: opere strutturali sui corsi d'acqua volte a evitare gli allagamenti o in alternativa a ridurre gli allagamenti conseguendo almeno una classe di magnitudo moderata;
- p) “azioni di difesa locale”: tecniche di protezione permanenti quali barriere impermeabili, sistemi di impermeabilizzazione esterni o interni, sistemi di difesa delle reti e degli impianti;
- q) "opere non diversamente localizzabili": le opere per le quali il comune dichiara negli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica che non possano essere realizzate in aree con minore rischio di alluvioni;
- r) “interventi di nuova costruzione”: gli interventi indicati all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio).

Art.3

Tutela dei corsi d'acqua

1. Non sono consentiti nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui

all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

2. Nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche possono essere realizzati a distanza non inferiore a dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r.79/2012, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera f), Regio decreto 25 luglio 1904 , n.523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), fatto salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 5.

3. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio superiore di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r.79/2012, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle condizioni di cui al comma 6, i seguenti interventi:

a) interventi di natura idraulica, quali in particolare:

1. trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene;
2. impermeabilizzazione del fondo degli alvei;
3. rimodellazione della sezione dell'alveo;
4. nuove inalveazioni o rettificazioni dell'alveo;

b) reti dei servizi essenziali e opere sovrappassanti o sottopassanti il corso d'acqua;

c) opere finalizzate alla tutela del corso d'acqua e dei corpi idrici sottesi;

d) opere connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);

e) interventi volti a garantire la fruibilità pubblica;

f) itinerari ciclopedonali;

g) opere di adduzione e restituzione idrica.

4. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio superiore di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r.79/2012, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle condizioni di cui al comma 6, sul patrimonio edilizio esistente, legittimamente realizzato sotto il profilo edilizio e con autorizzazione idraulica oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente, al momento della realizzazione dell'intervento sono consentiti, qualora ammessi gli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali, tutti gli interventi edilizi finalizzati esclusivamente alla conservazione e alla manutenzione dei manufatti, ferma restando la contestuale realizzazione di azioni di difesa locale per gli interventi che modificano le pareti esterne del manufatto che sono direttamente interessate dal fenomeno alluvionale relativo allo scenario per alluvioni poco frequenti. Non sono comunque consentiti i frazionamenti ed i mutamenti di destinazione d'uso comportanti la creazione di unità immobiliari con funzione residenziale o turistico-ricettiva o, comunque, adibite al pernottamento.

5. Nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio superiore di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo

22, comma 2, lettera e), della l.r.79/2012, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento nonché delle condizioni di cui al comma 6, sulle infrastrutture a sviluppo lineare esistenti e loro pertinenze, sui parcheggi pubblici e privati, legittimamente realizzato sotto il profilo edilizio e con autorizzazione idraulica oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'intervento, sono consentiti interventi di adeguamento e ampliamento per la messa in sicurezza.

6. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 sono consentiti, previa autorizzazione dall'autorità idraulica competente, che verifica la compatibilità idraulica nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque;
- b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua e siano compatibili con la presenza di opere idrauliche;
- c) non interferiscano con la stabilità del fondo e delle sponde;
- d) non vi sia aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- e) non vi sia aggravio del rischio per le persone e per l'immobile oggetto dell'intervento;
- f) il patrimonio edilizio esistente di cui al comma 4 sia inserito nel piano di protezione civile comunale al fine di prevenire i danni in caso di evento alluvionale.

7. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 6 è asseverato dal progettista e costituisce elemento di verifica della compatibilità idraulica ai fini del rilascio dell'autorizzazione del medesimo comma 6. L'autorizzazione idraulica è rilasciata dal settore regionale competente con le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della l.r.80/2015. L'autorizzazione è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

8. Sul patrimonio edilizio esistente di cui ai commi 4 e 5 anche qualora la verifica di compatibilità idraulica di cui al comma 6 sia negativa sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni che alterino la sagoma dell'edificio.

9. Gli interventi di cui al comma 3, lettere e) ed f), sono realizzati, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 6 e a condizione che siano adottate misure per regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali.

10. Non sono consentiti i tombamenti dei corsi d'acqua consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d'acqua, fermo restando quanto previsto all'articolo 115 del d.lgs152/2006;

11. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'articolo 137 della legge regionale 65/2014, previa verifica di compatibilità idraulica. La verifica è effettuata dall'autorità idraulica competente nel rilascio della concessione demaniale ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n.60/R, recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, ove prevista, o dell'autorizzazione idraulica.

Disposizioni relative alla gestione del rischio di alluvioni

Art.4

Gestione del rischio di alluvioni negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale

1. Al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale nonché le attività economiche connesse con le alluvioni, i comuni disciplinano i diversi usi e le trasformazioni del territorio nel rispetto della gestione del rischio alluvioni di cui alla direttiva 2007/60/CE e nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, nonché delle disposizioni della presente legge.

2. Nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio), ai fini del raggiungimento di un livello di rischio medio i comuni, nei piani operativi o nelle relative varianti o nelle varianti ai regolamenti urbanistici, individuano nelle zone soggette ad alluvioni frequenti o poco frequenti, le opere di cui all'articolo 5, necessarie per l'attuazione delle trasformazioni urbanistico-edilizie nel rispetto della presente legge.

Art.5

Opere per la gestione del rischio di alluvioni

1. La gestione del rischio di alluvioni è assicurata mediante la realizzazione delle seguenti opere finalizzate al raggiungimento del livello di rischio medio:

- a) opere idrauliche che assicurano l'assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti;
- b) opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo moderata unitamente ad opere di autoprotezione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree;
- c) opere di autoprotezione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree.

2. Il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree derivante dalla realizzazione delle opere di autoprotezione di cui al comma 1, lettere b) e c) è assicurato attraverso la realizzazione delle seguenti opere:

- a) opere o interventi che assicurino il drenaggio delle acque verso un corpo idrico recettore garantendo il buon regime delle acque;
- b) opere o interventi diretti a trasferire in altre aree gli effetti idraulici conseguenti alla realizzazione della trasformazione urbanistico-edilizia, a condizione che:
 - 1) l'area di trasformazione e l'area di destinazione siano caratterizzate da magnitudo moderata;
 - 2) nell'area di destinazione non venga modificata la classe di magnitudo moderata;
 - 3) sia prevista dagli strumenti urbanistici la stipula di una convenzione tra il proprietario delle aree interessate e il comune prima della realizzazione dell'intervento.

3. Le opere di cui al comma 2 lettera b) sono previste negli strumenti urbanistici e possono essere realizzate previa verifica di compatibilità dell'autorità idraulica competente nell'ambito del rilascio del titolo abilitativo di riferimento.

4. Le opere idrauliche di cui al comma 1 lettere a) e b) sono realizzate prima dell'attuazione della trasformazione urbanistico-edilizia. L'efficacia dei titoli abilitativi relativi agli interventi è subordinata al collaudo di tali opere.

Art.6

Limitazioni per le aree soggette ad alluvioni frequenti o poco frequenti

1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti indipendentemente dalla magnitudo, anche attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente mediante mutamento delle destinazioni d'uso non possono essere realizzati:

- a) ospedali, case di cura e strutture funzionali primarie annesse, aziende sanitarie, presidi medici ed altre strutture sanitarie;
- b) sedi istituzionali ed amministrative di enti pubblici;
- c) scuole di ogni ordine e grado, sedi universitarie comprese le strutture funzionali primarie annesse e le palestre;
- d) strutture primarie per le telecomunicazioni;
- e) centrali elettriche di primaria importanza;
- f) altre strutture strategiche o rilevanti da ricomprendersi nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.
- g) aree destinate alla realizzazione degli impianti di cui all'allegato VIII, parte seconda del d.lgs. 152/2006;
- h) sottopassi o volumi interrati.

2. Le opere o le funzioni di cui al comma 1 lettere a), c), d), e), f) e g) non possono essere realizzati nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, salvo che non siano diversamente localizzabili. Tali opere, non diversamente localizzabili, sono comunque realizzate secondo quanto stabilito agli articoli 7, 8, 9, 10.

3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo severa o molto severa, non possono essere previsti sottopassi o volumi interrati.

4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo moderata, non possono essere previsti sottopassi e volumi interrati, salvo che non siano diversamente localizzabili e, comunque, a condizione che sia assicurato il rischio medio.

Capo III

Disposizioni relative agli interventi edilizi

Art.7

Disposizioni relative agli interventi in aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti e da magnitudo molto severa o severa

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 6, 9 e 10 nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti e da magnitudo molto severa o severa, sono realizzate prioritariamente le opere idrauliche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) o, in subordine, le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) come condizione per la realizzazione dei seguenti interventi od opere:

- a) interventi di nuova costruzione;
- b) opere pubbliche o di interesse pubblico;
- c) interventi di ristrutturazione urbanistica;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
- e) sostituzione edilizia.

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 6, 9 e 10 ed dal comma 1, nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti e da magnitudo molto severa o severa, è

realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 5, comma 1 come condizione per la realizzazione dei seguenti interventi od opere:

- a) interventi diretti alla realizzazione dei manufatti temporanei di cui all'articolo 70, comma 1 della l.r.65/2014;
- b) interventi di addizione volumetrica;
- c) parcheggi pubblici o ad uso pubblico;
- d) impianti e le relative opere per il trattamento della risorsa idrica della depurazione degli scarichi idrici, la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Art. 8

Disposizioni relative agli interventi in aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti e da magnitudo moderata

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 6, 9 e 10, nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti e da magnitudo moderata, è realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 5, comma 1, come condizione per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) interventi di nuova costruzione;
- b) opere pubbliche o di interesse pubblico;
- c) interventi di ristrutturazione urbanistica;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
- e) sostituzione edilizia;
- f) interventi diretti alla realizzazione dei manufatti temporanei di cui all'articolo 70, comma 1 della l.r.65/2014;
- g) interventi di addizione volumetrica;
 - h) parcheggi pubblici o ad uso pubblico;
 - i) impianti e le relative opere per il trattamento della risorsa idrica della depurazione degli scarichi idrici, la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Art. 9

Disposizioni relative alle infrastrutture lineari o infrastrutture a rete

1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo, possono essere realizzati gli interventi di seguito indicati:

- a) interventi relativi ad infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze a condizione che siano realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 5, comma 1;
- b) itinerari ciclopedonali, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali;
- c) interventi di adeguamento e ampliamento di infrastrutture a sviluppo lineare esistenti a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio;
- d) l'adeguamento, l'ampliamento e la realizzazione di nuove infrastrutture a rete per la distribuzione della risorsa idrica, per il convogliamento degli scarichi idrici, il trasporto di energia e gas naturali a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio.

Art. 10

Disposizioni relative agli interventi sul patrimonio edilizio esistente in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti

1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo, sulle parti dei manufatti con piano di calpestio al di sopra del battente, sono ammessi tutti gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della legislazione di riferimento, nonché degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8.

2. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, caratterizzate da magnitudo moderata, sulle parti dei manufatti con piano di calpestio al di sotto del battente sono ammessi tutti gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della legislazione di riferimento, nonché nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, fermo restando quanto previsto dal comma 5, nonché dall'articolo 6 e dall'articolo 8.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5, nonché dall'articolo 6 e dall'articolo 7, nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, caratterizzate da magnitudo severa o molto severa, sulle parti dei manufatti con piano di calpestio al di sotto del battente, sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Qualora tali interventi modifichino le pareti esterne del manufatto direttamente interessate dal fenomeno alluvionale relativo allo scenario per alluvioni poco frequenti, sono contestualmente realizzate azioni di difesa locale, senza aggravio del rischio in altre aree.

4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo severa o molto severa, sulle parti dei manufatti con piano di calpestio al di sotto del battente relativo allo scenario per alluvioni poco frequenti, sono ammessi i mutamenti di destinazione d'uso in funzione residenziale o turistico-ricettiva o comunque adibiti al pernottamento, a condizione che siano realizzate azioni di difesa locale.

5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo, sulle parti dei manufatti con piano di calpestio al di sotto del battente non sono ammessi i mutamenti di destinazione d'uso in funzione residenziale e turistico – ricettiva o comunque adibiti al pernottamento nonché i frazionamenti comportanti la creazione di nuove unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale o turistico- ricettiva o, comunque, adibiti al pernottamento.

Capo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 11

Disposizioni relative alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore delle presente legge

1. Gli interventi già previsti dagli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge sono realizzati alle condizioni stabilite dalla legge medesima.

2. La presente legge non si applica alle opere pubbliche per cui sia stata indetta gara e agli interventi edilizi per i quali sia stata rilasciata permesso a costruire o sia stata presentata la SCIA o la CILA nel rispetto delle disposizioni della l.r. 65/2014 e i piani attuativi per i quali sia stata stipulata la relativa convenzione.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 104 della l.r.65/2014, continua ad applicarsi il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n.53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio

2005, n.1 “Norme per il governo del territorio” in materia di indagini geologiche), ~~in~~ per quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.

Art.12

Disposizioni transitorie per la classificazione delle aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti e per la magnitudo

1. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali alle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvione di cui al d.lgs. 49/2010:

a) le aree a pericolosità per alluvioni frequenti corrispondono alle aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della dir. 2007/60/CE come aree a pericolosità per alluvioni frequenti o a pericolosità per alluvioni elevata, o in alternativa le aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG) dai piani di assetto idrogeologico (PAI) come aree a pericolosità idraulica molto elevata; nonché le aree classificate dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale, ai sensi dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) come aree interessate da alluvioni frequenti in coerenza con gli atti di pianificazioni di bacino.

b) le aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti corrispondono alle aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della dir. 2007/60/CE come aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti o a pericolosità per alluvioni media o in alternativa alle aree classificate dai piani strutturali, dai PRG o dai PAI come aree a pericolosità idraulica elevata; nonché le aree classificate dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale ai sensi dell'articolo 104 della l.r.65/2014, come interessate da alluvioni poco frequenti in coerenza con gli atti di pianificazioni di bacino.

2. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali alle mappe di pericolosità e rischio di alluvione di cui al d.lgs. 49/2010, si assume come battente di riferimento, qualora non determinato:

a) il battente corrispondente alla quota in alveo della superficie dell'acqua dell'evento alluvionale poco frequente, valutata rispetto al livello del mare;

b) nei casi in cui non sia determinabile la quota in alveo della superficie dell'acqua dell'evento alluvionale poco frequente, il battente pari a 2 metri.

Art.13

Verifiche dell'autorità idraulica nei procedimenti di competenza dei comuni

1. Nei procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi di competenza dei comuni, compresi quelli rilasciati nei procedimenti in sanatoria, relativamente alle aree di cui all'articolo 3, comma 3, l'autorità idraulica competente rilascia, previa verifica della compatibilità idraulica di cui all'articolo 3, comma 6 e nel rispetto delle discipline statali e regionali vigenti, l'autorizzazione idraulica.

Art. 14

Riesame delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvione
e recepimento da parte degli strumenti urbanistici

1. Nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico, il comune può proporre alla struttura regionale competente il riesame delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvione ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 49/2010. La struttura regionale competente, valutata la proposta di modifica, la trasmette all'Autorità di bacino distrettuale ai fini della sua approvazione.
2. Qualora l'Autorità di bacino distrettuale abbia approvato le mappe di pericolosità e rischio di alluvione di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico alle medesime mappe ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs.152/2006, il comune, ai fini dell'applicazione della presente legge, fa riferimento a tali mappe.
3. Nelle more del riesame delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvione ai sensi del d.lgs. 49/2010, qualora gli strumenti urbanistici prevedano un intervento edilizio ma ne subordinano la realizzazione alla preventiva realizzazione delle opere idrauliche di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), l'efficacia del titolo abilitativo è subordinata al collaudo delle opere idrauliche.

Art. 15
Modifiche alla l.r.80/2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r.80/2015 è inserito il seguente:
“1bis. La Giunta regionale può adottare, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, linee guida per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera i), anche con particolare riferimento alla verifica di compatibilità idraulica nell'ambito del rilascio delle concessioni dei tombamenti esistenti, dei ponti esistenti e delle opere esistenti sopra passanti il corso d'acqua nonché per la verifica di compatibilità idraulica di cui all'articolo 14 della legge regionale ____n. (Disposizioni in materia di gestione del rischio da alluvioni e potenziamento delle tutela dei corsi d'acqua. Abrogazione alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua). Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ”

Art. 16
Abrogazione

1. La l.r.21/2012 è abrogata.

Art. 17
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).